



Decreto n. 130

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 recante *“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”* ed in particolare il comma 1 dell’articolo rubricato *“Cessazione dal servizio per limiti di età”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, i commi 10 e 11, dell’articolo 24, rubricato *“Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”*;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2011, recante *“Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”*;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, recante *“Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”*;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2017, recante *“Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”*;

**VISTA** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 2 dell’8 marzo 2012, recante *“decreto legge n. 201 del 2011, convertito in Legge n. 214 del 2011, - c.d. decreto Salva Italia - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni”*.

**VISTO** il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed, in particolare, l’articolo 2, *“Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale”*, che al comma 4 dispone *“L’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24.”* e al comma 5 dispone *“L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”*;

**VISTO** il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, *capo II*, recante “*Trattamento di pensione anticipata e altre disposizioni pensionistiche*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed, in particolare, il comma 1 dell’articolo 15, rubricato “*Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali*”;

**VISTO** l’estratto dell’atto di nascita dal quale risulta che il dott. Ugo MENZIANI - Dirigente di I fascia del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - è nato a Roma il 23 dicembre 1954;

**VISTO** il fascicolo personale del dott. Ugo MENZIANI e la documentazione ivi contenuta, presente agli atti di questo Ufficio, dalla quale risulta che lo stesso ha maturato l’anzianità contributiva utile al raggiungimento del requisito per l’accesso alla “*pensione anticipata*”;

**PRESO ATTO**, pertanto, che il dott. Ugo MENZIANI, alla data del 31 dicembre 2020, ha raggiunto un’età anagrafica di 66 anni e un’anzianità contributiva di 43 anni e 3 mesi;

**RITENUTO**, quindi, in base alla normativa vigente, ed in particolare alla succitata Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 2 dell’8 marzo 2012, di dover collocare in quiescenza il dott. Ugo MENZIANI a decorrere dal 1° gennaio 2021;

## **DECRETA**

Per quanto in premessa indicato il dott. Ugo MENZIANI, nato Roma il 23 dicembre 1954, Dirigente di I fascia del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente in posizione di fuori ruolo presso il Collegio dei Sindaci dell’I.N.A.I.L., è collocato in quiescenza per raggiungimento del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva, a decorrere dall’**1 gennaio 2021**.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 12 maggio 2016.

Roma, 8 giugno 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Stefania CRESTI\*

\*documento informatico firmato digitalmente.

EP/GMau